

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1154

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, DEL MESE, PATRIA, MORA, MASTELLA,  
BRUNI, SILVESTRI, SANGALLI**

*Presentata il 19 gennaio 1984*

Istituzione e tenuta del repertorio per la registrazione  
dei contratti stipulati dalle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detta norme cui le regioni devono uniformarsi per la disciplina del patrimonio e della contabilità delle unità sanitarie locali.

Le leggi regionali emanate successivamente in attuazione di tale disposto non solo non hanno regolamentato, con riferimento all'articolo 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente la disciplina dei redditi delle persone fisiche e giuridiche, le modalità relative alle comunicazioni prescritte dall'articolo 20, quanto la maggior parte di esse non ha, neanche, disciplinato la tenuta del repertorio dei contratti stipulati, in conformità alle norme di contabilità di Stato, ai cui principi pur le leggi regionali avrebbero dovuto attenersi.

Inoltre l'articolo 1 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 ha introdotto il principio del cosiddetto controllo incrociato per rendere più efficace il controllo sia ai fini fiscali sia con riferimento alla legge 12 ottobre 1982, n. 725, concernente la lotta alla mafia.

A fronte di un tale quadro normativo si verificano, a livello di unità sanitarie locali sul territorio nazionali, le più disparate situazioni:

a) vi sono unità sanitarie locali le quali hanno istituito in relazione alle norme generali di contabilità di Stato l'apposito repertorio, da dove quindi è possibile risalire a tutti i contratti stipulati e che provvedono alle comunicazioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973;

b) vi sono unità sanitarie locali che provvedono alle sole comunicazioni prescritte dall'articolo 20 citato senza la tenuta di un apposito repertorio;

c) vi sono unità sanitarie locali che non provvedono affatto a tali comunicazioni e non hanno neanche istituito il repertorio, rendendo impossibile sia il controllo fiscale, sia il controllo sulla spesa delle unità sanitarie locali, come anche emerge dalle relazioni degli ispettori di finanza, acquisite dagli atti del Ministro del tesoro, sia la eventuale lotta alla mafia.

In altri termini non essendo prescritta, da nessuna norma a livello nazionale, la tenuta di un repertorio presso ogni unità sanitaria locale e la stipula in forma pubblica amministrativa dei contratti per gli approvvigionamenti delle forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, è quasi impossibile riandare ad una ricostruzione immediata ricognitiva delle spese; da un lato bisognerebbe, infatti, procedere ad un esame degli impegni di spesa, presso gli uffici finanziari delle unità sanitarie locali, che molte volte non vengono addirittura assunti, e dall'altro spulciare il registro delle deliberazioni, risalendo nel tempo.

Occorre pertanto:

a) ad evitare che le unità sanitarie locali provvedano agli approvvigionamenti con semplice scambio di note commerciali, fissare un limite, superato il quale, ogni fornitura potrà aver luogo

esclusivamente mediante stipula di contratti;

b) ad evitare che le unità sanitarie locali continuino ad accollarsi gli oneri di quei contratti che vengono stipulati, con rogito notarile, che tutti i contratti di cui al precedente punto siano stipulati in forma pubblica amministrativa, con rogito del coordinatore amministrativo;

c) ad evitare il caos amministrativo delle unità sanitarie locali che sia responsabilizzata, anche per questo verso, la dirigenza con la tenuta del repertorio, in analogia a quanto disciplinato dalla legge n. 604 del 1962 per i segretari comunali.

Con riferimento a tale legge, è opportuno, anche disciplinare il rilascio di copie di atti, il cui costo è stato finora, a carico esclusivo delle unità sanitarie locali, determinando pertanto un moltiplicarsi inverosimile di richieste.

Un decreto ministeriale da emanarsi successivamente potrà disciplinare il trattenimento nelle casse delle unità sanitarie locali del 10 per cento del riscosso dei diritti di segreteria e la redistribuzione del restante 80 per cento, (l'altro 10 per cento può essere destinato ad un fondo regionale per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti), tra gli appartenenti al profilo professionale dei direttori amministrativi delle unità sanitarie locali.

È con tali intenti che viene proposto l'articolo allegato.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto comma, come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 1983, n. 638, sono aggiunti i seguenti:

« È fatto divieto alle unità sanitarie locali di procedere alla provvista od alienazione di beni e di servizi nonché all'aggiudicazione di opere, di importo superiore a lire 5.000.000, se non mediante contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa.

A tal fine il coordinatore amministrativo ovvero il dirigente od i dirigenti, di posizione funzionale non inferiore a vicedirettore amministrativo, da lui delegati, sono tenuti a registrare cronologicamente nell'apposito repertorio istituito nella unità sanitaria locale, tenuto sotto la vigilanza del coordinatore amministrativo stesso e vistato nelle forme di legge, i contratti di cui al primo comma stipulato dalla unità sanitaria locale.

Nel repertorio sono indicati: il numero progressivo da riprodurre sul contratto, la data di stipulazione, il contraente, il relativo codice fiscale, anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1983, n. 463 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la data e gli estremi del nulla osta dell'autorità competente di cui al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, l'importo del contratto nonché l'importo del relativo diritto di segreteria, riscosso nella misura ed in analogia alle modalità e integrazioni.

È fatto inoltre obbligo alle unità sanitarie locali di provvedere al rilascio di

atti certificatori di qualsiasi natura e di copie di provvedimenti o di altra documentazione dell'Amministrazione, richiesti nell'interesse di singoli e salve le esenzioni di legge, previa riscossione dei diritti di segreteria e delle spese di copia previsti dalle disposizioni della legge 8 giugno 1962 n. 604.

I diritti di segreteria di cui ai commi precedenti sono ripartiti fra l'Amministrazione, cui spetta il 10 per cento del riscosso, e, per una quota dell'80 per cento fra il coordinatore amministrativo e i dirigenti amministrativi della unità sanitaria locale medesima appartenenti al profilo professionale dei direttori amministrativi.

Con successivo decreto del Ministro della sanità, da emanare entro il 31 dicembre 1984 di intesa con la organizzazione sindacale della categoria interessata, sono disciplinati il rapporto di riparto dei diritti di segreteria fra i dirigenti di cui al precedente comma, nonché le modalità di riscossione dei diritti medesimi, della loro amministrazione ed erogazione.

Le somme che risultano disponibili dopo il riparto fra gli aventi diritto sono annualmente versate alla regione di appartenenza della unità sanitaria locale, per costituire un fondo di finanziamento per corsi di aggiornamento e formazione e per convegni di studio per la dirigenza amministrativa ».